

Sentenza. n. 45 depositata il 9 marzo 2020

Materia: Sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 117, primo e terzo comma e 118, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Molise 11 febbraio 2019 n. 1 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n.5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)

Esito: dichiarata non fondata la questione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019 n. 1

Gli animali sono utilizzati anche in manifestazioni popolari e la Regione Molise, per valorizzare tali tradizioni, ha adottato, nel 2015, la legge regionale n.5, per favorire lo svolgimento di eventi ai quali è riconosciuto valore storico-culturale e, nello stesso tempo, salvaguardare la salute, l'integrità fisica degli animali che vi partecipano e la sicurezza degli spettatori.

Per questa finalità di tutela, la legge del Molise n.5 del 2015, all'art. 4, così dispone:“*qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali*”.

Successivamente, la Regione Molise, con la l.r. 11 febbraio 2019 n. 1, art. 1, ha inserito nella l.r. n.15 del 2015, l'art. 4-bis, che così innova: “*qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all'articolo 2-bis*”.

La disposizione regionale, contenuta nell'art. 4-bis, non è apparsa allo Stato idonea a tutelare il benessere degli animali e la sicurezza degli spettatori; così, il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ha impugnato davanti alla Corte costituzionale l'art. 1, della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019 n.1, che ha introdotto, nella l.r. n. 5 del 2015, l'art. 4-bis.

In breve, il ricorso alla Corte presuppone il convincimento che la ferratura per attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento degli animali e il cambio degli animali secondo il regolamento di attuazione della l.r. n. 5 del 2015 (così come previsto dall'art. 4-bis della l.r. n.1 del 2019), non siano misure idonee ad assicurare il benessere degli animali e la sicurezza degli spettatori, invece assicurati più propriamente dalla copertura del percorso asfaltato o cementato con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali, come previsto senza deroghe nella precedente legge della Regione Molise.

Sulla base del presupposto sopra evidenziato, il ricorrente sostiene che la disposizione contenuta nell'art. 4-bis, violi l'art.117, terzo comma della Cost., perché disattende i principi fondamentali, in materia di benessere degli animali, posti da molteplici ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della Salute. Inoltre, il ricorrente, denuncia la violazione del principio di leale

collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., affermando che la norma regionale impugnata contrasta con l'art. 8 dell'Accordo del 6 febbraio 2003 del Ministro della Salute, le regioni e le province autonome, recepito con DPR del 28 febbraio 2003. Infine, viene anche sostenuta la lesione dell'art. 117, comma primo, Cost., ritenendo che la norma regionale disattenda anche le previsioni dell'art.9, paragrafo 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, firmata il 13 novembre 1987 e ratificata nel 2010, con legge n.201.

La Corte ha riconosciuto che gli argomenti addotti dal ricorrente siano idonei per la comprensione delle censure e, disattendendo le richieste della Regione Molise, ha dichiarato ammissibile il ricorso, passando all'esame di merito.

La censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per supposta violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, è stata dichiarata non fondata, in quanto oggetto della disposizione regionale impugnata non sono gli animali detenuti in casa per diletto e compagnia, ma equidi e ungulati che accompagnano le manifestazioni popolari.

Esaminando le altre due censure, la Corte prende atto dell'assenza di un legge statale disciplinante la materia e che, proprio per quella assenza, a seguito di incidenti provocati dall'utilizzo di animali nelle manifestazioni pubbliche, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, hanno adottato misure suppletive, raggiungendo l'accordo del 6 febbraio 2003, recepito con DPR del 28 febbraio 2003. Simile ratio è sottesa nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della salute, l'ultima in data 1° agosto 2019 che ha valore per ulteriori 12 mesi.

Prendendo atto che le sopra ricordate misure suppletive non originano da fonte statale di rango primario, la Corte non poteva non convenire con la difesa della Regione Molise ed ha affermato che la norma regionale impugnata non è lesiva dell'art.117, terzo comma, concernente la competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, né è lesiva degli artt. 117 e 118, concernenti il principio di leale collaborazione.

L'esame della disciplina regionale in materia, comprensiva del regolamento di attuazione della legge regionale, ha portato la Corte a riconoscere che la normativa regionale svolga la *“funzione di contemperare la possibilità di svolgimento di specifiche manifestazioni popolari di riconosciuto valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia degli animali impiegati, che costituisce indubbiamente principio ispiratore degli interventi in materia”*.

Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019 n. 1, la Corte non ha mancato di riaffermare – nei confronti delle Regioni che non abbiano adottato un'adeguata disciplina in materia e perdurando l'assenza della fonte statale - che continuino ad applicarsi le misure contenute nell'accordo Stato-Regioni del 2003 e nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della Salute.